

ORDINANZA SINDACALE

N. 356 DEL 22/12/2022

OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA DI BEVANDE DESTINATE AL CONSUMO IMMEDIATO IN CONTENITORI DI VETRO PER TUTTO L'ARCO DELLE GIORNATE DI SABATO 24 DICEMBRE 2022 E SABATO 31 DICEMBRE 2022

IL SINDACO

Premesso che:

- con il Decreto Legge 20 febbraio 2017, n.14, convertito con modificazioni nella Legge 18 aprile 2017, n. 48, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", il Legislatore ha definito la sicurezza urbana quale ..." bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città"... prevedendo la possibilità di adozione di incisivi provvedimenti in relazione a situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;
- nell'ottica della realizzazione di un sistema unitario ed integrato di sicurezza per il benessere delle comunità territoriali, questa Amministrazione Comunale è consapevole della necessità di adottare adeguate misure di safety e di security, in particolare per le giornate di sabato 24 dicembre 2022 e sabato 31 dicembre 2022;
- si rileva la necessità di garantire il decoro urbano contrastando le condizioni che generano fenomeni di precarietà igienica come l'abbandono dei contenitori di vetro;
- nel periodo natalizio nonché negli ultimi giorni dell'anno si registra solitamente una elevato numero di cittadini che partecipa ai festeggiamenti ed eventi organizzati sia dall'Amministrazione comunale, sia da esercenti pubblici;
- in particolare, in occasione di manifestazioni organizzate presso i pubblici esercizi autorizzati alla somministrazione di cibi e bevande, si sono sovente verificati evidenti pregiudizi per valori fondamentali quali la quiete pubblica, la sicurezza urbana ed il decoro dei luoghi, a causa di comportamenti dei singoli sfociati in atti contrari alla legge, al senso civico nonché pericolosi per l'incolumità stessa delle persone;
- in tale contesto sono stati registrati numerosi casi di bottiglie e bicchieri di vetro abbandonati al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti, venendo a creare, in caso di rottura, un pericolo per l'incolumità dei pedoni e del patrimonio pubblico e privato;



- l'Amministrazione Comunale è impegnata nelle campagne a favore dell'ambiente e nella tutela dell'immagine, del decoro e della pulizia della città assicurando una fruizione del territorio, consapevole e decorosa;
- si ritiene necessario porre in atto azioni mirate ad evitare possibili danni alle cose ed azioni che possano prevenire pericoli per la tranquilla convivenza, emanando un provvedimento a carattere temporaneo e circoscritto ad un periodo ben definito;

Considerato che:

- le predette situazioni sono connesse alla vendita di bevande destinate al consumo immediato, in particolare alcooliche, ad opera di esercizi commerciali, laboratori artigianali, esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, circoli privati e attività similari, nonché anche attraverso le attività di distributori automatici, nelle ore serali e notturne;
- le bevande vendute per asporto sono consumate su suolo pubblico e che successivamente i contenitori sono abbandonati sul suolo pubblico, senza alcun riguardo per la pulizia dei luoghi, in spregio alle norme più elementari di igiene e di civile utilizzo degli spazi cittadini, tanto da costituire una fonte di pericolo per i soggetti che abitano in quei luoghi o vi transitano;

Visto il D.L.gs. 26.03.2010 n. 59 "attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" per il quale in presenza di motivi imperativi di interesse generale, cioè per ragione di pubblico interesse, quali ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, la conservazione del patrimonio nazionale storico ed artistico, l'accesso e l'esercizio di una attività di servizio possono subire limitazioni e restrizioni nel rispetto dei principi di non discriminazione e proporzionalità (artt. 8 e 12);

Visto l'art. 9 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza R.D. 773/1931 e s.m.i. (di seguito T.U.L.P.S.) il quale prevede che chiunque ottenga una autorizzazione di polizia deve osservare, oltre le condizioni stabilite dalla legge, anche le prescrizioni che la Pubblica Amministrazione ritenga di imporgli nel pubblico interesse;

Visto l'art. 50, comma 5 del D.L.gs. 18 Agosto 2000, n. 267 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), così come modificato dall'art. 8 del D.L. 20 febbraio 2017 n. 14, convertito in legge 18 aprile 2017, n. n.48, che attribuisce al Sindaco la possibilità di emettere ordinanze, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana...",



Ritenuto pertanto, per tutte le motivazioni di pubblico interesse sopra rappresentate, dover adottare misure contingibili ed urgenti che rappresentino un giusto equilibrio tra l'esigenza di tutelare l'incolumità fisica, la pacifica convivenza, il diritto al riposo delle persone, il decoro e la sicurezza urbana e il dovere di garantire l'esercizio della libertà di iniziativa economica;

Visto l'art. 7 bis del D.L.gs. 18 agosto 2000 n. 267 che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunale;

Considerato opportuno, alla luce di quanto sopra esposto, in relazione all'urgente necessità di adottare interventi in via preventiva, volti a superare la situazione di grave incuria e degrado sopra rappresentata, anche per evitare possibili pericoli che potrebbero minacciare l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana,

ORDINA

Per tutto l'arco delle giornate di sabato 24 dicembre 2022 e sabato 31 dicembre 2022

1. il **DIVIETO** di vendita di bevande destinate al consumo immediato, su tutto il territorio comunale, in contenitori di <u>VETRO</u>, da parte di: attività di somministrazione di alimenti e bevande, autorizzate anche in forma temporanea; circoli privati; distributori automatici; attività artigianali autorizzate alla vendita di bevande, esercizi commerciali, operatori del commercio su aree pubbliche;

tutte le forme speciali di commercio in genere che consentano la vendita di bevande in vetro;

- **2.** il **DIVIETO** di consumare su suolo pubblico bevande di qualsiasi natura in contenitori di *VETRO*, fatto salvo l'utilizzo delle stesse esclusivamente all'interno dei locali o loro pertinenze;
- **3.** il **DIVIETO** della detenzione su area pubblica, ai fini dell'immediato consumo, di bevande in contenitori di *VETRO*;

di ESPORRE, in modo ben visibile al pubblico, il presente provvedimento di divieto.

Resta fermo:

il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcooliche e superalcoliche ai minori di anni 18 ai sensi della legge 125/2001 e s.m.i. nonchè dall'art. 689 del codice penale;



DISPONE

Che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva e che la stessa sia trasmessa:

- al Prefetto di Barletta Andria Trani
- alla Questura di Barletta Andria Trani;
- Comando Stazione Carabinieri;
- Al Comando Polizia Locale
- Alla Guardia di Finanza

Viene trasmessa altresì:

- alle Associazione di Categoria;
- alle Associazioni dei consumatori;
- agli Organi di stampa locali, per la divulgazione.

INFORMA

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste da specifiche leggi e regolamenti, la violazione al presente provvedimento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi degli art. 7bis del d. lgs. 267/2000 e s.m.i. da euro 25,00 ad € 500,00. Si applicheranno altresì le "Disposizioni in materia di pubblici esercizi" di cui all'art. 12 del richiamato Decreto Legge 20 febbraio 2017 n. 14, che prevedono, nei casi di reiterata inosservanza delle ordinanze emanate, nella stessa materia, ai sensi dell'art. 50, commi 5 e 7, del decreto legislativo n.267/2000, la eventuale applicazione da parte del Questore della misura della sospensione dell'attività per un massimo di quindici giorni, ai sensi dell'art. 100.

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 /11/1981 n. 689 l'Autorità amministrativa competente è il Sindaco di Andria al quale potranno essere inoltrati scritti difensivi secondo la procedura prevista dalla legge richiamata. Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge n. 241/1990, che avverso la presente ordinanza può essere proposto:

- **ricorso** giurisdizionale innanzi al TAR entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della medesima ovvero di sua legale conoscenza oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalle stesse date.

Gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione e rispetto della presente ordinanza.



IL SINDACO

Giovanna Bruno / INFOCERT SPA